



Cod. H27B/P2
Cod. ML/ne
Circolare n. 130

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0004063
Data: 07/12/2016

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Trasparenza e Prevenzione della Corruzione – Seminario in streaming del 29/11/2016 – invio slides.

Con riferimento al Seminario in oggetto, si inoltrano, in allegato, le slides proiettate in occasione del Seminario svoltosi presso la sede di questo Consiglio lo scorso 29 novembre e trasmesso in modalità streaming.

Si segnala, inoltre, quanto segue:

- sono documenti ad uso interno dell'Ordine e non vanno inviate agli iscritti, né pubblicate sul sito dell'Ordine;
- sono documenti esplicativi ad uso formativo, che possono essere utilizzati per la formazione dei dipendenti dell'Ordine;
- le slides non devono ritenersi alla stregua di una circolare o di un documento interpretativo del CNAPPC.

Con i migliori saluti.

*La Responsabile CNAPPC per la trasparenza
e la prevenzione della corruzione*
(architetto junior Luisa Mutti)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistoiesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

All.c.s.:



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 16
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6875620

direzione.cnapp@archiworld.it
direzione.cnapp@archiworldpec.it
www.cna.it

Natura giuridica degli Ordini professionali

NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

La giurisprudenza in assenza di una definizione normativa specifica stabilisce che gli Ordini professionali hanno natura di:

enti pubblici associativi non economici ad appartenenza necessaria

(cfr. Corte. cost., 24 ottobre 2005 e 3 novembre 2005 n.405, in Giur. cost., 2005,6,4411; Cass., sez. un., 3 novembre 2009 n. 23209; id., sez. un., 24 giugno 2009 n:14812; id., sez. un., 27 gennaio 2009 n.1874; id., sez. un., 12 marzo 2008 n,6534; Cass., sez. un., 11 giugno 2001 n.7872; id., sez. un., 18 dicembre 1990 n.12010; id., sez. un., 14 marzo 1990 n.2079; id., sez. un., 19 marzo 1979 n.1582, tutte in Ced Cassazione; Cons. Stato., 27 ottobre 2003 n.4061; Cons.St., sez. III, 11 giugno 2000 n.139; id., sez. VI, 15 dicembre 1999 n.2088; Cons. giust. Sicilia, 1 luglio 1999 n.298; Cons. St., sez. VI, 11 settembre 1999 n.1156; Cons. St., sez. IV, 23 ottobre 1998 n.1378).



Gli Ordini Professionali sono individuati da norme di legge in modo esplicito, per la Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva, e sono regolati secondo gli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986 :

Art. 1 I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

.....

2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;

.....

Art.3 c.1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.

Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:

.....

degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

Vengono ricompresi anche i dipendenti delle casse previdenziali e i componenti dei consigli.



Gli Ordini professionali posseggono caratteri, poteri e libertà tutt'altro che peculiari, essendo **unici, e diversi da tutti gli altri enti pubblici non associativi**. E non rientrano in modo esplicito nella nozione di “Pubblica Amministrazione”, codificata all'art. 2 comma 1 del D.L.gs 165/2001.

Gli Ordini sono **enti esponenziali** del proprio gruppo di riferimento, nel senso che i loro organi di vertice trovano diretta legittimazione in una elezione da parte degli appartenenti al gruppo di riferimento, i professionisti.



Gli Ordini sono **dotati di una autonomia finanziaria**, ed hanno come mezzo di finanziamento direttamente la quota associativa della categoria cui sono espressione, o comunque da mezzi propri non provenienti da altri centri decisionali od amministrativi.

I caratteri di autonomia ed autogoverno non sono una "concessione" dello Stato sovrano, e delle leggi istitutive degli Ordini professionali. Essi derivano invece dal fatto che gli Ordini, dal punto di vista storico, esprimono aggregazioni sociali spontanee e libere, preesistenti allo Stato, che quest'ultimo si è limitato a "trovare", ed a sottoporre ad una veste pubblicistica in virtù della funzione di interesse pubblico loro riconosciuta.



Ne deriva il carattere bivalente degli Ordini professionali, racchiuso appunto nella loro definizione di enti pubblici associativi non economici ad appartenenza necessaria.

Per un verso, infatti, gli Ordini sono riconosciuti come enti pubblici, appunto perché capaci di adottare atti incidenti in via autoritativa sulla sfera giuridica altrui, per l'altro verso, però, continuano ad essere conformati come enti esponenziali di ciascuna delle categorie professionali interessate, e quindi come associazioni, organizzazioni proprie di determinati appartenenti all'ordinamento giuridico generale.



Gli Ordini sono enti autonomi, nell'ambito dei fini pubblici loro affidati dalla legge e sono dotati di poteri di **autorganizzazione interna** e possono organizzare liberamente la propria struttura. Nell'ambito delle proprie competenze, gli Ordini emanano atti non soggetti ad approvazione da parte di alcuna autorità esterna, e sono affidatari della tenuta dell'albo, la tutela della professione, anche attraverso procedimenti disciplinari e la formazione continua.



Gli Ordini sono liberi di stabilire i modi, i mezzi e le iniziative di agire liberamente nella società civile quando ciò sia necessario per la adeguata tutela degli interessi dei propri membri.

La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che "*gli Ordini ed i Collegi professionali, in ragione della loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie ed in ragione delle funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine o Collegio, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale*" (ex pluribus, Cons.Sez.V, n. 6011/2009, 1339/2001, e 527/1997.).



Anche in base a quanto recentemente sancito dalla **Corte di Giustizia europea**, con la sentenza C-256/11 del 12 settembre 2013, un ordine professionale:

- non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo;
- dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica.



Gli Ordini (punto 27 della sentenza C-256/11) **fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo** e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro membri, determinati da essi stessi in sede assembleare; l'autorità di controllo individua l'esistenza di una gestione finanziaria equilibrata dell'organismo, cioè che quest'ultimo si assicuri, attraverso i contributi dei suoi membri e le sue altre risorse, entrate sufficienti a coprire l'insieme delle spese per il suo funzionamento secondo le modalità da esso stesso stabilite.



Questa conclusione della Corte di Giustizia risulta del tutto coerente con la classificazione adottata dalla **disciplina europea sui conti pubblici**.

Proprio perché imperniata su parametri configurati rispetto all'ente generale di riferimento – i limiti di deficit e di disavanzo statale sono previsti come limiti unitari per il sistema delle Pubbliche Amministrazioni in una logica di bilancio pubblico consolidato – **il diritto europeo non guarda alla natura dell'ente, quanto piuttosto alle sue forme prevalenti di funzionamento e di finanziamento.**



- il **Regolamento UE n. 2223/1996** inserisce le “organizzazioni professionali o di categoria” non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle *“Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”*, comprensivo degli *“organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica al servizio delle famiglie, che sono produttori privati di altri beni e servizi non destinabili alla vendita”* (par. 2.88).
- il **Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010)** inserisce anch'esso le *“organizzazioni professionali o di categoria”* non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle *“Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”* (S 15, par. 2.129 e 2.130).




La giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011) ha **escluso** che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione **della Corte dei Conti.**

Cfr. altresì sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti che hanno ritenuto che **gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti.**



ORDINI PROFESSIONALI=P.A.?



NO

Solo in parte e con numerosi limiti

FONDAMENTO NORMATIVO



ART. 2, COMMI 2 E 2 BIS DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO NELLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125

*"2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa **che sono in equilibrio economico e finanziario** sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.(spending review) Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.*



..segue

*2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai **principi** del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, (OIV) nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, **in quanto non gravanti sulla finanza pubblica**".*



In base a tale disposizione, è la prima volta nell'ordinamento giuridico che viene specificato che agli Ordini si applica il D.Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego, essendo stato chiarito ciò solo a partire dal 30 ottobre 2013.

Non viene tuttavia previsto, né specificato, che gli Ordini professionali sono amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, né che rientrano nella nozione di "Pubblica Amministrazione".

La necessità di applicare solo i principi del D.Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego, deriva, quindi dalle due ragioni esplicitate nella recente introduzione normativa, ovvero che gli Ordini hanno proprie peculiarità e non gravano sulla finanza pubblica.



In base a tale disamina, emerge quindi che la normativa del D.Lgs. 165/2001 non si applica pedissequamente agli Ordini professionali, ma ne vengono applicati solo principi e criteri, individuati autonomamente dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini.

L'art. 2, comma 2 bis della L. 125/2013, difatti, fornisce agli Ordini ed al Consiglio Nazionale la possibilità di pubblicare dei propri regolamenti, per adeguarsi (e quindi per non uniformarsi totalmente) ai principi del D.Lgs. 165/2001.



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

Via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione e diffusione delle informazioni da parte di Ordini professionali e Consiglio Nazionale Aggiornamenti 2016

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 263 è stato effettuato un intervento normativo, volto a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tiene conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.



...segue

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
aprile 2013, n. 62**

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (GURI n.129 del 4-6-2013)



LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 “*Deleghe al
Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche*”

È stato sancito, con tale “legge delega”, la pubblicazione di decreti legislativi sulle materie di interesse delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare:
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (art. 7)



In base a tale legge Delega è stato pubblicato il

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (in GURI n.132 del 8-6-2016)

apportando significative modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con i seguenti obiettivi:

- ridefinire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;.



Per Pubblica Amministrazione devono intendersi, in base a tale legge “*tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”.



Ma, leggendo il testo sotto altra luce, vuole anche dire che la disciplina per le pubbliche amministrazioni si applica ANCHE agli Ordini, ovvero che gli Ordini non sono Pubbliche Amministrazioni.

Se gli Ordini sono considerati pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:



Tale interpretazione, derivante da quanto espresso all'interno di una norma di legge, ha come conseguenza che tutte le altre disposizioni che non si riferiscono esplicitamente agli Ordini non è detto che si applichino, come ad esempio:

- adempimenti previsti all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e legate alla effettuazione di pagamenti con modalità informatiche (PagoPA);
- adempimenti previsti nel D.P.C.M. del 3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico);
- fatturazione elettronica ex L. 196/2009, art. 1 comma 2 e 3.



L'art. 4-bis, sulla trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, introduce la novità che ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Occorrerà verificare al riguardo cosa dirà l'ANAC per gli Ordini con le specifiche Linee Guida sulla trasparenza (parte speciale, punto III, cap. 3 PNA 2016)



Novità sono previste per l'accesso civico (**art. 5**), che ora consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.



I limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico vengono inseriti **nell'art. 5 bis** e consentono alle amministrazioni di impedire l'accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali. Viene prevista tutta una apposita procedura, prevedendo la possibilità di richiesta a soggetti controinteressati, con sub procedure in caso di diniego e rifiuto come articolate all'art. 5.



Allo stato l'ANAC ha messo un consultazione una bozza di "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013"

(documento dell'11.11.2016).



Già dall'esame di tale bozza di Linee Guida emergono delle limitazioni all'accesso civico, (punto 5.2) ovvero:

- occorre verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore, se sussiste un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio ;



L'Ordine non potrà limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovrà:

- a) indicare chiaramente quale – tra gli interessi elencati all'art. 5, co. 1 e 2 – viene pregiudicato;
- b) dimostrare che il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell'informazione richiesta;
- c) dimostrare che il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.



Vi sono eccezioni assolute per l'accesso civico (par.

6) come:

- segreto scientifico e segreto industriale di cui all'art. 623 del c.p.;

- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 ss. c.p.);

- il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e i "pareri legali" che attongono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5 del dPCM 26.1.1996, n. 200;

- i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio come previsto all'art. 15 del d.P.R. n. 3/1957



Altri limiti sempre previsti dall'ANAC (par 8)
sono:

- a) protezione dei dati personali
- b) libertà e segretezza della corrispondenza
- c) interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali .



...tornando al D.Lgs 33/2013.....

- con le modifiche all'**articolo 10** del decreto legislativo n. 33 del 2013, è **soppresso** l'obbligo di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, rimanendo solo il Piano triennale di prevenzione della corruzione.



Secondo la interpretazione fornita dalla stessa ANAC, in base a tale comma i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali degli Ordini non sarebbero tenuti all'obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali se l'incarico di Consigliere dell'Ordine è gratuito, ricomprendendo in tale ambito anche i rimborsi spese.



Diversamente, in caso di indennità e compensi connessi all'assunzione della carica di Consigliere dell'Ordine, dovranno essere pubblicati i dati reddituali e patrimoniali, come già avvenuto in precedenza.

In concreto i componenti del Consiglio dell'Ordine non saranno più obbligati a pubblicare i dati reddituali e patrimoniali sul sito internet dell'Ordine nel solo caso di attività gratuita svolta in favore dell'Ordine.

Occorrerà comunque verificare al riguardo cosa dirà l'ANAC per gli Ordini con le specifiche Linee Guida sulla trasparenza (parte speciale, punto III, cap. 3 PNA 2016).



Con la modifica all'**articolo 33** del citato decreto legislativo circa gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione, è stato aggiunto l'obbligo di pubblicare i tempi di pagamento relativi anche alle prestazioni professionali, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Anche in questo caso occorrerà verificare al riguardo cosa dirà l'ANAC per gli Ordini con le specifiche Linee Guida sulla trasparenza (parte speciale, punto III, cap. 3 PNA 2016)



**PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 2016**

COSA CAMBIA PER GLI ORDINI



E' stato specificato che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione (RPC) debbano essere individuati sia a livello centrale che a livello locale, chiarendo che l'organo di indirizzo politico individua il RPC, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio ed, in assenza il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze e professionalità, fermo restando che tale ruolo non può essere attribuito a soggetti appartenenti a categorie che svolgono funzioni meramente operative.



E' stato specificato che è il Consiglio che adotta il Piano della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (PTPC), raccomandando una consapevole partecipazione e confronto del Consiglio con il RPC.

In concreto: delibera di Consiglio per l'approvazione del PTPC



Gli ordini consorziati dovranno comunque procedere alla adozione di propri e distinti PTPC, fatta salva la possibilità di procedere alla redazione in comune di alcune parti del documento, mentre altre parti andranno necessariamente redatte da ciascun Ordine, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze e caratteristiche.

In concreto: per gli Ordini piccoli possibilità di consorzarsi in base ad accordo ex art. 15 L. 241/1990



In concreto: attività di supporto del Consiglio Nazionale nella predisposizione di documenti-tipo, che poi dovranno essere verificati, rivisti ed adeguati da ciascun Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in base alle esigenze peculiari e tipiche di ciascun Ordine



In concreto:

-Per gli Ordini le aree a rischio corruzione sono solo quelle del PNA 2016, e non sono ricomprese tutte le altre, per la natura specifica degli Ordini, diversa da quella delle altre Amministrazioni

-L'attività disciplinare non è soggetta a rischio corruzione



- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.



Una seconda area di rischio è stata ritenuta dall'ANAC quella relativa alla adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali, dal momento in cui, nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, **sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese»** relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.



Possibili misure

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;



Una terza area di rischio è stata ritenuta dall'ANAC quella della indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi, ovvero tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.



Attenzione a:

- nomina di professionisti – da parte dell’Ordine - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza
- interessi personali o professionali in comune con i componenti dell’ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali,
- professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell’incarico.



Possibili misure

- criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei requisiti, mediante estrazione a sorte in una rosa di professionisti
- pubblicazione di liste on-line o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine.



Al di fuori di procedure ad evidenza pubblica:

- utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- rotazione dei soggetti da nominare;
- valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente, se non in casi di urgenza;

- se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio;



- verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Marco Antonucci

